DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 3

Trasferimenti erariali agli enti locali

La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Un'ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi, avviene solo per gli enti interessati alle variazioni delle tariffe d'estimo di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, ed al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, nonche' per quelli interessati ad attribuzioni di proventi dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio 1994 e per quelli interessati ad eventuali errori. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali, il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonche' un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti gia' autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime gia' comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, e' concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonche' ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in 105 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, mediante utilizzo, per 28 miliardi, dell'accantonamento relativo al medesimo

Ministero, per 26 miliardi, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per 26 miliardi, dell'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia e, per 25 miliardi, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Restano altresi' definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalita' locale, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalita':

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e c) e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilita' volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto e' effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 7, lettera a), e' disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

Versione in vigore dal 29 giugno 1995, non più in vigore dal 29 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 255
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-1995/art-3-trasferimenti-erariali-agli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it